

**Votazione popolare
del 7 marzo 2010
Spiegazioni del Consiglio federale**

- 1 Articolo costituzionale
concernente la ricerca
sull'essere umano**
- 2 Iniziativa
sull'avvocato degli animali**
- 3 Previdenza professionale:
adeguamento dell'aliquota
minima di conversione**



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Su che cosa si vota?

Decreto federale su un articolo costituzionale concernente la ricerca sull'essere umano

**Primo
oggetto**

Il nuovo articolo costituzionale istituisce la base normativa che permette alla Confederazione di armonizzare il disciplinamento concernente la ricerca sull'essere umano. L'entrata in vigore dell'articolo costituzionale richiede l'approvazione della maggioranza del Popolo e dei Cantoni.

Informazioni	pagine	4–11
Testo in votazione	pagina	8

Iniziativa sull'avvocato degli animali

**Secondo
oggetto**

L'iniziativa popolare «Contro il maltrattamento e per una migliore protezione giuridica degli animali (Iniziativa sull'avvocato degli animali)» si prefigge di obbligare i Cantoni a istituire un avvocato degli animali incaricato di difendere nei procedimenti penali gli interessi degli animali maltrattati. Consiglio federale e Parlamento respingono l'iniziativa.

Informazioni	pagine	12–19
Testo in votazione	pagina	16

Previdenza professionale: adeguamento dell'aliquota minima di conversione

**Terzo
oggetto**

L'aliquota minima di conversione serve a calcolare le rendite versate dalle casse pensioni. Il progetto prevede di adeguare questa aliquota per le nuove rendite fino a raggiungere il 6,4 per cento nel 2016. In questo modo si intende garantire la stabilità finanziaria del secondo pilastro. Contro questo progetto è stato chiesto il referendum.

Informazioni	pagine	20–29
Testo in votazione	pagine	25–26

Articolo costituzionale concernente la ricerca sull'essere umano

La domanda che figura sulla scheda è la seguente:

**Volete accettare il decreto federale del 25 settembre 2009 su un
articolo costituzionale concernente la ricerca sull'essere umano?**

**Consiglio federale e Parlamento raccomandano di accettare
l'articolo costituzionale concernente la ricerca sull'essere umano.**
Il Consiglio nazionale ha adottato l'articolo con 114 voti
contro 61 e 18 astensioni, il Consiglio degli Stati all'unanimità,
senza astensioni.

L'essenziale in breve

La ricerca in Svizzera rientra ormai nella prassi quotidiana di università, ospedali e industrie. In medicina si è costantemente alla ricerca di nuove conoscenze per poter meglio diagnosticare, trattare o prevenire le malattie. Ciò sarebbe impossibile senza la ricerca sull'essere umano: per esempio, non sarebbe possibile immettere sul mercato un nuovo medicinale se prima non fosse testato con successo sulle persone.

Importanza
della ricerca

In Svizzera l'attuale situazione giuridica concernente la ricerca sull'essere umano è insoddisfacente. A livello federale, questo settore è disciplinato solo parzialmente. Sul piano cantonale, le disposizioni sono inesistenti o, se esistono, sono molto diverse tra loro. Visto che la ricerca sull'essere umano solleva questioni delicate sotto il profilo etico, è necessario fissarne il quadro normativo a livello nazionale. Il nuovo articolo costituzionale risponde a questa esigenza.

Necessità di
una normativa
armonizzata

Il Parlamento era concorde sulla necessità di introdurre una base costituzionale. I pareri erano invece discordanti riguardo alla necessità di fissare principi già a livello costituzionale, un'opzione su cui la maggioranza del Parlamento si è infine espressa favorevolmente. Quest'ultima ritiene infatti che il presente articolo costituzionale sia una giusta via di mezzo per tutelare l'essere umano da eventuali abusi, senza peraltro frenare oltremodo la ricerca.

Una giusta
via di mezzo

Il Consiglio federale e il Parlamento sono convinti che la ricerca sull'essere umano sia indispensabile, motivo per cui intendono conferirle un quadro normativo vincolante e chiaramente definito a livello costituzionale.

Posizione del
Consiglio federale
e del Parlamento

La presente votazione popolare riguarda esclusivamente l'articolo costituzionale (→ pagina 8) e non il disegno di legge concernente la ricerca sull'essere umano, che il Consiglio federale ha trasmesso al Parlamento per deliberazione il 21 ottobre 2009.

Il progetto in dettaglio

L'articolo costituzionale contiene quattro principi che definiscono il quadro della futura legislazione. Tali principi sono finalizzati a garantire la tutela delle persone che partecipano a un progetto di ricerca biologica o medica.

Il primo principio afferma che una persona può essere coinvolta in un progetto di ricerca soltanto se è stata informata su tutti gli aspetti importanti e se ha dato il proprio consenso. Se, per motivi di età o di salute, la persona in questione non è in grado di prendere una decisione di tale portata, l'obbligo relativo al consenso spetta al suo rappresentante legale (per es. i genitori in caso di un bambino). L'articolo costituzionale prevede eccezioni a tale obbligo, per esempio in situazioni d'emergenza. Queste eccezioni dovranno tuttavia figurare in modo chiaro in una legge. Un eventuale rifiuto è in ogni caso vincolante: nessuno può essere costretto a partecipare a un progetto di ricerca.

Consenso
necessario,
divieto di partecipazione forzata

Le persone che non sono in grado di acconsentire alla loro partecipazione a un progetto di ricerca (per es. i bambini, le persone mentalmente disabili o affette da demenza) sono particolarmente vulnerabili e devono pertanto beneficiare di maggiore protezione. Secondo un altro principio di questo articolo costituzionale, possono partecipare a un progetto di ricerca soltanto se non è possibile ottenere risultati equivalenti con persone capaci di discernimento. Per esempio, la ricerca sulle malattie infantili può essere svolta per lo più solo con i bambini. Inoltre i risultati della ricerca devono essere utili per la persona che vi partecipa o per le persone affette dalla stessa malattia.

Tutela delle
persone
particolarmente
vulnerabili

Altri due principi stabiliscono che i rischi e gli incomodi per le persone che partecipano a un progetto di ricerca non devono essere sproporzionati rispetto al beneficio che ne risulta e che qualsiasi progetto di ricerca deve sottostare al controllo di un organo indipendente (per es. una commissione d'etica). Tale organo deve accertare che la tutela delle persone che partecipano a un progetto di ricerca sia garantita.

Controllo
della ricerca

L'articolo costituzionale sancisce un obbligo generale per la Confederazione di emanare prescrizioni in materia di ricerca sull'essere umano, per quanto la tutela della dignità umana e della personalità lo richieda. Questa condizione vale sia per la ricerca nei campi della biologia e della medicina sia in qualsiasi altro ambito. La tutela si applica peraltro alle persone vive o decedute, al materiale biologico, ai dati personali, agli embrioni e ai feti. L'articolo costituzionale sancisce anche che la ricerca non deve essere inutilmente intralciata e che occorre tener conto della sua grande importanza per la salute e la società.

Tutela della
dignità umana
e della
personalità



Testo in votazione

Decreto federale su un articolo costituzionale concernente la ricerca sull'essere umano del 25 settembre 2009

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 12 settembre 2007¹,
decreta:

I

La Costituzione federale² è modificata come segue:

Art. 118b Ricerca sull'essere umano

¹ La Confederazione emana prescrizioni in materia di ricerca sull'essere umano, per quanto la tutela della dignità umana e della personalità lo richieda. In tale ambito salvaguarda la libertà della ricerca e tiene conto dell'importanza della ricerca per la salute e la società.

² Riguardo alla ricerca biologica e medica sulle persone, la Confederazione si attiene ai principi seguenti:

- a. ogni progetto di ricerca presuppone che la persona che vi partecipa o la persona autorizzata dalla legge abbia dato il proprio consenso dopo essere stata sufficientemente informata; la legge può prevedere eccezioni; un rifiuto è in ogni caso vincolante;
- b. i rischi e gli incomodi per le persone che partecipano a un progetto di ricerca non devono essere sproporzionati rispetto al beneficio che ne risulta;
- c. un progetto di ricerca può essere effettuato con persone incapaci di discernimento soltanto se non si possono ottenere risultati equivalenti con persone capaci di discernimento; se il progetto di ricerca non lascia sperare in un beneficio diretto per la persona incapace di discernimento, i rischi e gli incomodi devono essere ridotti al minimo;
- d. un esame indipendente del progetto di ricerca deve aver accertato che è garantita la tutela delle persone che vi partecipano.

II

Il presente decreto sottostà al voto del Popolo e dei Cantoni.

¹ FF 2007 6099

² RS 101

Le deliberazioni in Parlamento

Il Consiglio nazionale e il Consiglio degli Stati erano unanimi sul fatto che l'attuale normativa concernente la ricerca sull'essere umano, lacunosa e poco uniforme, fosse insoddisfacente e che andasse modificata mediante una legislazione federale con una relativa base costituzionale. Altrettanto evidente era il fatto che, nella ricerca, l'essere umano deve essere sempre tutelato nella sua dignità e personalità, indipendentemente dal campo in cui si svolge la ricerca.

La controversia verteva sul fatto di fissare già a livello costituzionale i principi applicabili alla ricerca sull'essere umano. Una minoranza ha respinto l'articolo costituzionale proposto dal Consiglio federale, adducendo che i principi in esso contenuti avrebbero dovuto essere definiti nella futura legislazione federale e non a livello di Costituzione. Alcuni parlamentari si sono espressi contro questo articolo perché ritenevano che la tutela delle persone incapaci di discernimento non fosse sufficientemente garantita. Auspicavano quindi un divieto generale dei progetti di ricerca che coinvolgono persone incapaci di discernimento se queste ultime non possono sperare in un beneficio diretto.

La grande maggioranza ha tuttavia accolto l'articolo costituzionale e i principi in esso contenuti come una giusta via di mezzo che permette di tutelare efficacemente l'essere umano nella sua dignità e personalità, senza peraltro frenare inutilmente la ricerca.

Gli argomenti del Consiglio federale

La ricerca sull'essere umano è importante per il progresso nel campo della biologia o della medicina. Il presente articolo costituzionale garantisce la tutela della dignità e della personalità dell'essere umano nell'ambito della ricerca. Il Consiglio federale approva l'articolo costituzionale, in particolare per i motivi esposti qui di seguito.

La ricerca sull'essere umano riveste grande importanza per la nostra società, in particolare per la salute della popolazione. Attualmente, per esempio, gran parte dei casi di leucemia nei bambini possono essere curati. Simili progressi non sarebbero stati possibili senza la ricerca. In definitiva, solo effettuando ricerche sull'essere umano è possibile stabilire se una nuova terapia è appropriata, per esempio per la cura di diversi tipi di demenza o di disturbi psichici.

Riconoscere
l'importanza
della ricerca

La tutela dell'essere umano nell'ambito della ricerca ha la massima priorità. Per questo motivo alla ricerca sull'essere umano vanno posti chiari limiti già a livello costituzionale. È quindi vietato, senza eccezioni, obbligare una persona a partecipare a un progetto di ricerca. Il coinvolgimento delle persone incapaci di discernimento (per es. bambini, disabili mentali, persone affette da demenza) è una questione eticamente delicata; il Consiglio federale ammette questa possibilità, ma solo alle rigorose condizioni sancite dall'articolo costituzionale.

Porre chiari
limiti

Il Consiglio federale ritiene importante che la ricerca sia soggetta a norme chiare e uniformi per tutta la Svizzera. La tutela della dignità umana e della personalità nell'ambito della ricerca deve essere garantita a livello nazionale, poiché disporre di normative diverse a livello cantonale non è soddisfacente. D'altro canto, questa armonizzazione è anche nell'interesse della ricerca stessa.

Armonizzare
le norme

Le esigenze poste alla ricerca dall'articolo costituzionale sono conformi alle norme internazionali riconosciute. Tale conformità è importante poiché la ricerca non si limita al territorio svizzero, ma si inserisce in un contesto internazionale. Condizioni giuridiche precise rafforzano la posizione della Svizzera quale polo di ricerca.

Rispettare
gli standard
internazionali

Per tutte queste ragioni, Consiglio federale e Parlamento raccomandano di accettare l'articolo costituzionale concernente la ricerca sull'essere umano.

Iniziativa popolare «Contro il maltrattamento e per una migliore protezione giuridica degli animali (Iniziativa sull'avvocato degli animali)»

La domanda che figura sulla scheda è la seguente:

Volete accettare l'iniziativa popolare «Contro il maltrattamento e per una migliore protezione giuridica degli animali (**Iniziativa sull'avvocato degli animali**)»?

Consiglio federale e Parlamento raccomandano di respingere l'iniziativa.

Il Consiglio nazionale ha respinto l'iniziativa con 130 voti contro 50 e 13 astensioni, il Consiglio degli Stati con 30 voti contro 6 e 2 astensioni.

L'essenziale in breve

In Svizzera il benessere degli animali ha una grande importanza. La legislazione svizzera in materia di protezione degli animali è quindi una delle più severe al mondo. Di recente è stata completamente rielaborata. Precise disposizioni sulla detenzione degli animali, controlli più uniformi, corsi obbligatori e informazioni destinate ai detentori di animali la rendono ancora più efficace.

Importanza
del benessere
degli animali

L'iniziativa obbliga i Cantoni a istituire avvocati incaricati della protezione degli animali nei procedimenti penali per maltrattamento di animali o altre infrazioni alla legislazione sulla protezione degli animali. Il diritto vigente offre già questa possibilità ai Cantoni, ma solo il Cantone di Zurigo ne ha fatto uso. Il Comitato d'iniziativa ritiene che oggi giorno nei procedimenti penali gli interessi degli animali maltrattati non siano tutelati: gli indiziati possono farsi rappresentare da un avvocato, mentre gli animali in questione non hanno questa possibilità.

Contenuto
dell'iniziativa

Secondo il Consiglio federale e il Parlamento, è inutile obbligare i Cantoni a istituire avvocati degli animali. Inoltre, l'iniziativa è superata poiché la nuova legislazione in materia di protezione degli animali contiene i provvedimenti essenziali per far rispettare i principi della protezione degli animali e risolvere i problemi che si pongono in questo ambito. Consiglio federale e Parlamento respingono quindi l'iniziativa.

Posizione del
Consiglio federale
e del Parlamento

Il progetto in dettaglio

L'iniziativa vuole obbligare i Cantoni a istituire un avvocato degli animali, lasciando loro la possibilità di designare congiuntamente un simile servizio. Gli avvocati degli animali difendono gli interessi degli animali e intervengono quando sono denunciati casi di animali maltrattati o trascurati, ma non effettuano essi stessi controlli ufficiali. L'iniziativa incarica inoltre la Confederazione di disciplinare la «protezione giuridica degli animali in quanto essere viventi dotati di sensibilità».

Scopo
dell'iniziativa

La nuova legislazione sulla protezione degli animali

Dal 1° settembre 2008 in Svizzera è in vigore una nuova legislazione sulla protezione degli animali. La nuova normativa si prefigge di migliorare ulteriormente le condizioni di detenzione degli animali nell'agricoltura e anche quelle degli animali domestici. Grazie a prescrizioni più chiare, a servizi cantonali specializzati e ad altri provvedimenti le disposizioni in materia di protezione degli animali sono meglio applicate. Un'adeguata detenzione degli animali inizia tuttavia dai detentori stessi. Sono quindi previsti diversi corsi obbligatori, segnatamente per detentori di cani, e la Confederazione propone un ampio ventaglio di informazioni sul modo di prendersi cura degli animali (www.miprendocuradelmioanimale.ch).

La Confederazione ha già la facoltà di disciplinare la protezione giuridica degli animali. Dal 1978, in Svizzera è in vigore una legge sulla protezione degli animali e dal 2003 gli animali non sono più considerati cose nell'ordinamento giuridico vigente; hanno quindi diritto a una protezione particolare. Già oggi i Cantoni possono istituire un avvocato degli animali, ma non ne hanno l'obbligo. Finora, solo Zurigo ha designato un avvocato degli animali nel senso dell'iniziativa.

Avvocato
degli animali:
un'opzione
possibile già oggi

La nuova legislazione sulla protezione degli animali è entrata in vigore nel 2008 (vedi riquadro). Essa facilita anche il perseguimento di infrazioni alla legge sulla protezione degli animali, obbligando i Cantoni a designare un servizio specializzato e a sporgere denuncia penale in caso di infrazione intenzionale alla legge. Inoltre, con il nuovo Codice di procedura penale, che entrerà in vigore nel 2011, i procedimenti penali potranno svolgersi in modo più efficiente anche in materia di protezione degli animali.

Perseguimento
delle infrazioni
alla legge
sulla protezione
degli animali



Testo in votazione

Decreto federale concernente l'iniziativa popolare «Contro il maltrattamento e per una migliore protezione giuridica degli animali (Iniziativa sull'avvocato degli animali)»

del 25 settembre 2009

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 139 capoverso 3 della Costituzione federale¹;
esaminata l'iniziativa popolare «Contro il maltrattamento e per una migliore
protezione giuridica degli animali (Iniziativa sull'avvocato degli animali)»
depositata il 26 luglio 2007²;
visto il messaggio del Consiglio federale del 14 maggio 2008³,

decreta:

Art. 1

¹ L'iniziativa popolare del 26 luglio 2007 «Contro il maltrattamento e per una migliore protezione giuridica degli animali (Iniziativa sull'avvocato degli animali)» è valida ed è sottoposta al voto del Popolo e dei Cantoni.

² L'iniziativa ha il tenore seguente:

La Costituzione federale è modificata come segue:

Art. 80 cpv. 4 e 5

⁴ La Confederazione disciplina la protezione giuridica degli animali in quanto esseri viventi dotati di sensibilità.

⁵ Nei procedimenti penali per maltrattamento di animali o altre infrazioni alla legislazione sulla protezione degli animali un avvocato incaricato della protezione degli animali difende gli interessi degli animali maltrattati. Più Cantoni possono designare congiuntamente un avvocato incaricato della protezione degli animali.

Art. 2

L'Assemblea federale raccomanda al Popolo e ai Cantoni di respingere l'iniziativa.

¹ RS 101

² FF 2007 5553. Nel Foglio federale (FF 2006 977) il testo dell'iniziativa è stato erroneamente pubblicato nella versione precedente il controllo linguistico finale; nelle liste delle firme degli autori dell'iniziativa, negli atti interni ufficiali nonché nella banca dati della Cancelleria federale (<http://www.admin.ch/ch/i/pore/vi/vis340t.html>) figurava invece sempre e soltanto la versione corretta e sottoposta al controllo finale, versione che viene ora pubblicata anche nel presente decreto.

³ FF 2008 3717

Gli argomenti del Comitato d'iniziativa

A cosa serve una legge progressista sulla protezione degli animali se i **maltrattamenti di animali** continuano a essere trattati come **reati di poco conto** e le sentenze penali non hanno effetto dissuasivo?

Nonostante la legge preveda che il maltrattamento di animali possa essere punito con una pena detentiva fino a 3 anni, nel 2008 sono state pronunciate condanne a pene detentive soltanto in **4 procedimenti penali su 318**. Nel 2008 nemmeno il quadro penale stabilito dalla legge per reprimere gli altri reati commessi a danno degli animali (multa fino a 20 000 franchi) è stato sfruttato appieno: l'importo medio delle multe non ha superato **439 franchi!**

Inoltre, è molto raro che i reati commessi a danno degli animali siano giudicati da un tribunale. Nel 2008 **più del 90 percento dei procedimenti penali** si sono svolti in modo frettoloso (senza udienze) e si sono conclusi con una pena pecuniaria o una multa limitata a qualche centinaio di franchi e per lo più sospesa condizionalmente.

L'applicazione della legge sulla protezione degli animali può essere migliorata soltanto se viene istituito un avvocato degli animali. Il **Cantone di Zurigo**, che ha istituito un avvocato degli animali nel 1992, persegue un numero di reati in materia di protezione degli animali nettamente superiore alla media svizzera. Anche le condanne inflitte sono di gran lunga più severe che nel resto della Svizzera. Le competenze specialistiche dell'avvocato zurighese degli animali sono riconosciute sia dalle autorità penali sia dall'ufficio veterinario. I costi annuali ammontano soltanto a 80 000 franchi circa, ben poca cosa per un Cantone che spende complessivamente una cifra superiore a 100 milioni di franchi l'anno per perseguire i reati.

È dal 2003 che gli animali **non sono più considerati cose**. Nella procedura penale continuano però a essere trattati come tali poiché, nell'ambito del perseguimento dei reati di maltrattamento di animali, soltanto l'autore del reato ha dei diritti. Quest'ultimo, infatti, può farsi rappresentare da un avvocato, consultare gli atti, presentare prove e inoltrare ricorso contro la sentenza. La protezione degli animali e l'animale interessato non godono invece di questi diritti. Per un'esecuzione equa ed efficiente della legge occorre pertanto istituire un avvocato degli animali in tutti i Cantoni.

Ulteriori informazioni: www.avvocatodeglianimali.ch

Gli argomenti del Consiglio federale

Il Consiglio federale attribuisce grande importanza al benessere degli animali. Ritiene tuttavia che l’iniziativa sull’avvocato degli animali sia inutile e superata. I problemi effettivi legati a una detenzione degli animali rispettosa delle esigenze della specie in Svizzera sono noti da molto tempo e sono stati in gran parte risolti con la nuova legislazione sulla protezione degli animali. Il Consiglio federale respinge l’iniziativa soprattutto per i seguenti motivi.

In Svizzera gli animali devono essere tenuti rispettando le esigenze della specie. Questo principio è sancito nella legislazione sulla protezione degli animali e sta particolarmente a cuore a molti Svizzeri. Per far rispettare le disposizioni, occorrono prevenzione, controlli e un perseguimento penale efficiente. L’iniziativa si concentra unilateralmente sul perseguimento penale. L’apertura di un procedimento penale significa che gli animali sono già stati tenuti in cattive condizioni o persino maltrattati. Il Consiglio federale ritiene perciò che occorra innanzitutto prevenire per quanto possibile simili infrazioni. È esattamente ciò che fa la nuova legislazione sulla protezione degli animali: rafforza la prevenzione e la formazione, facilita i controlli e migliora il perseguimento penale.

L’iniziativa non impedisce la sofferenza degli animali

Conformemente alla nuova legislazione sulla protezione degli animali, per rafforzare il perseguimento delle infrazioni i Cantoni devono istituire un servizio specializzato in materia e, in caso di infrazioni intenzionali, sono tenuti a sporgere denuncia penale. Anche l’iniziativa non è in grado di risolvere il problema principale: spesso sono i privati a detenere gli animali in cattive condizioni. Il più delle volte nessuno è a conoscenza di simili sofferenze. Visto che gli avvocati degli animali possono intervenire solo su denuncia, l’iniziativa non contribuisce a migliorare la situazione a questo riguardo.

L’iniziativa manca il suo principale obiettivo

I Cantoni sono organizzati in vario modo per far rispettare la legislazione sulla protezione degli animali. Ad eccezione di Zurigo, tutti i Cantoni hanno rinunciato a istituire un avvocato degli animali nel senso dell'iniziativa. Secondo il Consiglio federale, non occorre un avvocato specializzato affinché gli animali siano detenuti in buone condizioni in Svizzera. La competenza di decidere l'istituzione di un servizio di questo genere va lasciata ai Cantoni. Il Consiglio federale vuole evitare inutili ingerenze nelle loro competenze.

I Cantoni non hanno bisogno di un avvocato degli animali

Per tutte queste ragioni, Consiglio federale e Parlamento raccomandano di respingere l'iniziativa.

Previdenza professionale: adeguamento dell'aliquota minima di conversione

La domanda che figura sulla scheda è la seguente:

Volete accettare la modifica del 19 dicembre 2008 della legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) (**Aliquota minima di conversione**)?

Consiglio federale e Parlamento raccomandano di accettare questa modifica della legge federale.

Il Consiglio nazionale ha adottato il progetto con 126 voti contro 62 e 6 astensioni, il Consiglio degli Stati con 35 voti contro 1 e 6 astensioni.

L'essenziale in breve

Nella previdenza professionale l'aliquota di conversione serve a trasformare l'aveve di vecchiaia in una rendita annuale. Alla parte obbligatoria della previdenza professionale si applica un'aliquota minima di conversione. Questa aliquota ammonta attualmente al 7 per cento per gli uomini e al 6,95 per cento per le donne. È già in corso un primo adeguamento che la porterà al 6,8 per cento per gli uomini e per le donne. Il presente progetto di modifica prevede di fissare l'aliquota minima di conversione al 6,4 per cento per le nuove rendite nel 2016.

Aliquota minima di conversione al 6,4 per cento

L'adeguamento dell'aliquota minima di conversione contribuisce alla stabilizzazione finanziaria a lungo termine del secondo pilastro. L'aumento dell'aspettativa di vita e l'evoluzione dei redditi sui capitali rendono necessaria questa modifica. In effetti, le rendite dovranno essere versate sempre più a lungo e il rendimento dei capitali non è sufficiente per garantire il loro finanziamento.

Garantire rendite sicure

Contro l'adeguamento dell'aliquota di conversione dal 6,8 al 6,4 per cento è stato chiesto il referendum. I comitati referendari ritengono che per il momento l'adeguamento sia ingiustificato.

Perché un referendum?

Per il Consiglio federale e il Parlamento è essenziale garantire la sicurezza delle rendite del secondo pilastro. Oggi molte casse pensioni devono pagare rendite che non possono finanziare con il capitale accumulato e con il suo rendimento. L'adeguamento dell'aliquota minima di conversione ristabilisce l'equilibrio necessario e contribuisce alla stabilità del secondo pilastro. Se si rinuncia all'adeguamento, vi è il rischio che gli assicurati e i datori di lavoro si vedano imporre una partecipazione finanziaria supplementare.

Posizione del Consiglio federale e del Parlamento

Il progetto in dettaglio

Le rendite della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità sono finanziate con l'aver di vecchiaia degli assicurati e con il reddito sul capitale che se ne può conseguire. L'ammontare delle rendite è determinato inoltre dalla durata del versamento dei contributi. La trasformazione dell'aver di vecchiaia in una rendita mediante l'aliquota di conversione dipende principalmente dall'aspettativa di vita al raggiungimento dell'età di pensionamento e dal rendimento dei capitali previsto. In base all'evoluzione di questi parametri, l'aliquota di conversione deve essere adeguata. Se non si procede a un adeguamento, occorre provvedere a un finanziamento supplementare.

Aliquota di conversione:
avere di vecchiaia trasformato in rendite

Maggiore è l'aspettativa di vita di un pensionato ed eventualmente del suo coniuge superstite, meno le rendite possono essere elevate se si vuole che il capitale accumulato basti per tutta la vita. Quando l'aliquota minima di conversione è stata adeguata al 6,8 per cento nell'ambito dell'ultima revisione della legge, si considerava per il 2015 un'aspettativa di vita media a partire dai 65 anni di età di 18,65 anni per gli uomini e di 22,98 anni per le donne. Le ultime statistiche¹ indicano tuttavia che si deve prevedere una speranza di vita media di 20,37 anni per gli uomini e di 23,10 anni per le donne. Di conseguenza, l'aliquota minima di conversione deve essere nuovamente adeguata.


Speranza di vita in aumento

Fintanto che non viene versato completamente alla persona assicurata sotto forma di capitale o di rendita, l'aver di vecchiaia viene investito sul mercato dei capitali. Il reddito conseguito contribuisce al finanziamento della rendita. Minore è il reddito conseguito, più basse sono le rendite. Se l'aliquota di conversione fosse mantenuta al 6,8 per cento, per garantire le rendite le casse pensioni dovrebbero conseguire un rendimento medio sui capitali pari al 4,9 per cento sul lungo termine. Il grafico qui

Rendimento dei capitali: tendenza al ribasso

¹ Le basi tecniche «VZ 2005» della Cassa pensioni della Città di Zurigo sono le ultime statistiche delle casse pensioni pubblicate. Raggruppano i dati di 15 casse pensioni cantonali e comunali. Si tratta di dati rappresentativi che costituiscono i dati più aggiornati per quanto riguarda il secondo pilastro.

di seguito mostra la relazione tra questo obiettivo del 4,9 per cento e l'evoluzione del rendimento degli investimenti di capitali a basso rischio in questi ultimi decenni:



Dal grafico risulta che il rendimento degli investimenti a basso rischio tende a diminuire e non basterà per raggiungere l'obiettivo del 4,9 per cento. Con un'aliquota minima di conversione al 6,4 per cento il rendimento necessario viene portato a un livello più realistico.

Senza un adeguamento al 6,4 per cento dell'aliquota minima di conversione potrebbe essere necessario un finanziamento supplementare. Dal momento che le rendite in corso non possono essere diminuite, il finanziamento dovrebbe essere assunto dagli assicurati attivi e dai datori di lavoro.

Bisogno di finanziamento supplementare

Se, contrariamente alle aspettative, i mercati finanziari dovessero di nuovo registrare un'evoluzione molto favorevole e consentire maggiori rendimenti, le casse pensioni potranno sempre applicare un'aliquota di conversione più elevata.

Aumento dell'aliquota di conversione sempre possibile

Questa decisione spetta al Consiglio di fondazione della cassa pensioni, nel quale i lavoratori e i datori di lavoro sono rappresentati in modo paritetico. Inoltre, il Consiglio federale esamina ogni cinque anni se le disposizioni costituzionali relative alla previdenza professionale sono rispettate. Se necessario propone misure correttive.

Come funziona il secondo pilastro?

La previdenza professionale è obbligatoria per i lavoratori che guadagnano più di 20 520 franchi all'anno. La parte del salario che supera gli 82 080 franchi può essere assicurata a propria discrezione. Le prestazioni e le condizioni minime dell'assicurazione obbligatoria sono disciplinate nella legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP).

Gli assicurati costituiscono il loro **avere di vecchiaia** durante tutta la loro attività lavorativa. Questo avviene mediante contributi prelevati sul salario, contributi perlomeno uguali versati dai datori di lavoro e con gli interessi sul capitale. Per la parte obbligatoria è previsto un **tasso d'interesse minimo** fissato dal Consiglio federale che attualmente ammonta al 2 per cento.

Al momento del pensionamento l'avere di vecchiaia può essere versato o trasformato in una rendita. **L'aliquota di conversione** serve per calcolare l'importo delle rendite di vecchiaia e delle rendite d'invalidità e per i superstiti. Un'aliquota di conversione del 6,4 per cento significa per esempio che un avere di vecchiaia di 100 000 franchi all'età ordinaria di pensionamento è trasformato in rendite annuali di 6400 franchi.

La previdenza professionale costituisce il **secondo pilastro** della previdenza per la vecchiaia svizzera. Con il primo pilastro, vale a dire l'AVS, essa provvede a garantire ai pensionati di poter mantenere il loro tenore di vita abituale. **L'obiettivo di prestazione** prevede che le rendite dell'AVS e della cassa pensioni raggiungano insieme circa il 60 per cento dell'ultimo salario.



Testo in votazione

Legge federale

sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalità (LPP)

(Aliquota minima di conversione)

Modifica del 19 dicembre 2008

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 22 novembre 2006¹,
decreta:

I

La legge federale del 25 giugno 1982² sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalità (LPP) è modificata come segue:

Art. 13 cpv. 1

¹ Hanno diritto alle prestazioni di vecchiaia gli assicurati che hanno raggiunto l'età di pensionamento secondo l'articolo 21 capoverso 1 LAVS³ (età ordinaria di pensionamento).

Art. 14 cpv. 2 e 3

² L'aliquota minima di conversione è del 6,4 per cento all'età ordinaria di pensionamento per le donne e gli uomini.

³ Il Consiglio federale sottopone un rapporto all'Assemblea federale ogni cinque anni, la prima volta nel 2011. Il rapporto contiene le basi per determinare l'aliquota minima di conversione negli anni successivi; mostra inoltre se la previdenza professionale, insieme all'AVS/AI, consente all'assicurato di mantenere in modo adeguato il tenore di vita abituale e, in caso contrario, indica i provvedimenti da adottare per raggiungere questo obiettivo.

¹ FF 2006 8683

² RS 831.40

³ RS 831.10



Art. 16 Accrediti di vecchiaia

Gli accrediti di vecchiaia sono calcolati annualmente in per cento del salario coordinato. Le seguenti aliquote sono applicabili:

Età	Aliquota in per cento del salario coordinato
25–34	7
35–44	10
45–54	15
55– età ordinaria di pensionamento	18

Art. 24 cpv. 2

² La rendita d'invalidità è calcolata secondo l'aliquota di conversione valida per la rendita di vecchiaia all'età ordinaria di pensionamento.

II

Disposizioni transitorie della modifica del 19 dicembre 2008

a. Rendite di vecchiaia, per i superstiti e d'invalidità in corso

Per quanto concerne l'aliquota di conversione delle rendite di vecchiaia, per i superstiti e d'invalidità in corso al momento dell'entrata in vigore della presente modifica rimane applicabile il diritto anteriore.

b. Aliquota minima di conversione

Il Consiglio federale fissa l'aliquota minima di conversione per gli assicurati delle classi di età che raggiungono l'età ordinaria di pensionamento entro i cinque anni seguenti l'entrata in vigore della presente modifica. In questo stesso arco di tempo riduce l'aliquota sino al 6,4 per cento. Durante il periodo considerato, può fissare aliquote minime di conversione diverse per uomini e donne.

III

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Gli argomenti dei comitati referendari

I lavoratori dicono NO al furto delle rendite

I sindacati e diversi partiti **rifiutano la prevista riduzione delle rendite**. Secondo la Costituzione federale, la rendita di vecchiaia deve consentire a tutti di mantenere un tenore di vita dignitoso. La nuova legge non permetterà di raggiungere questo obiettivo; una parte degli anziani sarà nuovamente minacciata dalla povertà. Un governo che mette a disposizione di una banca privata miliardi di franchi deve essere in grado di garantire anche le rendite!

Il peggioramento riguarderà tutti, **anche i lavoratori giovani**: continueranno a versare di più, per ricevere ancora meno. E per gli attuali **beneficiari** aumenta il rischio di una **riduzione delle loro rendite**.

Sono le **assicurazioni orientate al profitto** a chiedere la riduzione delle rendite. Hanno fatto **buoni affari con le nostre casse pensioni** intascando miliardi di franchi sotto forma di utili e spese amministrative. Il loro obiettivo è continuare a **guadagnare bene e per questo vogliono ridurre le rendite**.

Per maggiori informazioni: www.furto-delle-rendite.ch



No alla riduzione preventiva delle rendite

Le riviste dei consumatori K-Tipp e Bon à Savoir hanno lanciato il referendum perché **le assicurazioni e le casse pensioni cercano di far passare per stupido il popolo**. Nel 2003 era stato deciso l'abbassamento progressivo dell'aliquota di conversione al 6,8% entro il 2014. Questa **riduzione è più che sufficiente** per garantire le rendite, anche se l'aspettativa di vita dovesse aumentare lievemente. Eppure la lobby delle casse pensioni chiede un'ulteriore riduzione! Se l'aspettativa di vita o le rendite dei capitali dovessero registrare un'evoluzione straordinaria, nulla impedirebbe di decidere una riduzione delle rendite nel 2014.

I Democratici Svizzeri e la Lega esigono condizioni di vita dignitose per i pensionati. Ridurre le rendite è poco sociale e dannoso per l'economia perché diminuisce il potere di acquisto.

Ulteriori informazioni: www.democratici-svizzeri.ch e www.legaticinesi.ch

Gli argomenti del Consiglio federale

La previdenza professionale è una componente essenziale del nostro sistema dei tre pilastri ben consolidato. La sua stabilità finanziaria è ora in pericolo e deve essere garantita. Per evitare un aumento dei contributi degli assicurati, dannoso per tutta l'economia svizzera, l'aliquota minima di conversione deve essere adeguata. Qualsiasi altra soluzione non sarebbe compatibile con una politica sociale coerente. Il Consiglio federale sostiene il progetto in particolare per i seguenti motivi.

L'aliquota minima di conversione in vigore è basata su un'aspettativa di vita troppo bassa e su un rendimento preventivato dei capitali troppo elevato. Molte casse pensioni devono quindi pagare rendite non sufficientemente finanziate. L'equilibrio finanziario delle casse pensioni e la stabilità del secondo pilastro sono di conseguenza minacciati. Un adeguamento dell'aliquota minima di conversione contribuirà a stabilizzare la previdenza professionale.

Mantenere la
stabilità finanziaria
del secondo
pilastro

L'adeguamento non ha nessuna influenza per i pensionati che beneficiano già di una rendita del secondo pilastro. La loro rendita non sarà modificata perché la modifica dell'aliquota di conversione si applica solo alle nuove rendite.

Le rendite in
corso non vengono
modificate

Se l'aliquota minima di conversione non viene adeguata, aumenta il rischio che le casse pensioni si trovino in difficoltà: ne potrebbe risultare una pressione sulle rendite in corso. È quindi anche nell'interesse dei pensionati approvare il progetto.

Tutelare
anche gli interessi
dei pensionati

La Costituzione federale prevede che il primo e il secondo pilastro devono permettere di mantenere adeguatamente il tenore di vita abituale. Questo obiettivo è raggiunto se la rendita dell'AVS e quella della cassa pensioni ammontano insieme a circa il 60 per cento dell'ultimo salario. Il Consiglio federale verifica regolarmente ogni cinque anni se l'obiettivo costituzionale è raggiunto e prende se del caso misure adeguate.

Garantire l'obiettivo costituzionale di mantenere il tenore di vita abituale

L'aliquota minima di conversione in vigore necessita di un rendimento sul capitale accumulato di quasi il 5 per cento per garantire il livello delle rendite. Da una decina d'anni, questo rendimento non può più essere conseguito con investimenti sufficientemente sicuri. Di conseguenza, le casse pensioni sono costrette ad assumere maggiori rischi. La correzione dell'aliquota minima di conversione è quindi necessaria per evitare che le casse pensioni effettuino investimenti troppo rischiosi.

Non incoraggiare gli investimenti ad alto rischio

Un'aliquota minima di conversione troppo elevata obbliga le casse pensioni a riscuotere contributi supplementari a carico degli assicurati attivi e dei datori di lavoro. Si tratta di una redistribuzione ingiusta perché spesso non sono i pensionati, ma i giovani assicurati attivi ad avere un budget limitato.

Evitare una redistribuzione ingiusta

I contributi supplementari derivanti dall'applicazione di un'aliquota di conversione troppo elevata peserebbero sull'economia e rincarerebbero il lavoro. Questo penalizzerebbe i lavoratori e metterebbe in pericolo molti posti di lavoro.

Evitare oneri sociali supplementari

Per tutte queste ragioni, Consiglio federale e Parlamento raccomandano di accettare l'adeguamento dell'aliquota minima di conversione.

PP
Impostazione

Invii non recapitabili: rimandare al controllo degli abitanti del comune

Raccomandazioni di voto

Consiglio federale e Parlamento vi raccomandano di votare come segue il 7 marzo 2010:

- Sì all'articolo costituzionale concernente la ricerca sull'essere umano
- No all'iniziativa sull'avvocato degli animali
- Sì all'adeguamento dell'aliquota minima di conversione nella previdenza professionale

Chiusura redazionale:
27 novembre 2009

Per ulteriori informazioni:
www.admin.ch
www.parlamento.ch
www.ch.ch